

# Prospetto Informativo della Rete

Aggiornamento straordinario 2011

bozza

## LEGENDA

- ✓ **TESTO ROSSO:** testo nuovo rispetto al PIR vigente;
- ✓ **~~TESTO NERO BARRATO:~~** testo eliminato rispetto al PIR vigente;

[...]

#### **2.2.2.2 Richiesta di tracce orarie finalizzata alla stipula del Contratto di utilizzo dell'infrastruttura (aggiornamento straordinario 2011)**

L'IF è tenuta a presentare la richiesta di tracce orarie in conformità alle caratteristiche tecniche dell'infrastruttura indicate nel capitolo 3 del presente documento e nei suoi allegati e per un volume di traffico congruente con i mezzi autorizzati a circolare e con il personale abilitato all'esercizio.

All'atto della richiesta di tracce **per l'orario successivo a quello in vigore, presentate entro la scadenza di avvio del processo di allocazione**, IF deve:

- a. essere in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare;
- b. essere in possesso, o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio, del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente;
- c. essere in possesso o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio del certificato di sicurezza.

**L'IF che all'atto della presentazione delle richieste di tracce per l'orario successivo a quello in vigore non sia già in possesso del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta, è tenuta a produrre detto certificato entro e non oltre quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di tracce. In caso di mancata presentazione del certificato di sicurezza nel termine sopra indicato la capacità richiesta sarà resa disponibile.**

**Nel caso di richiesta di tracce avanzata oltre la data di avvio del processo di allocazione, ovvero presentate in corso d'orario, l'IF deve -pena l'irricevibilità della richiesta medesima- essere in possesso della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b), nonché del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta.**

**Quanto previsto al presente capoverso trova applicazione anche nei casi l'IF sia già titolare del contratto di utilizzo.**

Nel caso di servizi internazionali e con riferimento alle richieste relative all'orario successivo a quello in vigore, ovvero in corso d'orario, la IF (stabilita in un altro Stato UE), in possesso di licenza, che intenda operare il servizio in "cooperazione" con un'altra IF (c.d. "IF partner" la quale procederà poi alla stipula del contratto di utilizzo ed ad esercire effettivamente il servizio sulla rete di GI), potrà presentare la richiesta di tracce, comunicando contestualmente la "IF partner" già in possesso di certificato di sicurezza sulle tracce richieste, ovvero di copia dell'avvenuta domanda, da parte di quest'ultima IF, di rilascio/estensione.

#### **~~2.3.2.2 Richiesta di tracce che comportano una estensione del Certificato di Sicurezza~~**

~~Nel periodo di validità del contratto l'IF potrà avanzare richiesta di assegnazione di tracce relative a linee non comprese nel certificato di Sicurezza; GI assegnerà dette tracce nei limiti della capacità disponibile, solo nel momento in cui l'IF sia già in possesso del Certificato di Sicurezza per le linee sulle quali sono richieste le stesse.~~

[...]

#### **2.3.2.4.3 Assicurazioni (aggiornamento straordinario 2011)**

[...]

**Responsabilità Civile verso Terzi**, a garanzia dei danni sofferti dal GI, dalle altre IF, dai rispettivi clienti e dai terzi: massimale per singola IF di ~~50~~ **100** Mln di Euro per sinistro e per anno.

Sottolimiti ammessi:

- a) danni indiretti € 5 10 Mln;
- b) danni a terzi da incendio € 4,5 2 Mln;
- c) inquinamento accidentale € 4,5 2,5 Mln. per IF il cui certificato di sicurezza consente il trasporto di merci pericolose, esplosivi e/o comunque sostanze chimiche il sottolimito non potrà essere inferiore a € 5 7,5 Mln;

[...]

### **2.3.2.65 Risoluzione del contratto (aggiornamento straordinario 2011)**

Salvo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile in tema di risoluzione contrattuale, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ. nei seguenti casi:

- a) violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia;
- b) mancato versamento, anche parziale, di tre rate mensili dei corrispettivi dovuti al GI;
- c) mancata costituzione ovvero mancata ricostituzione/adeguamento della "Garanzia" di cui al paragrafo 2.3.2.3;
- d) rifiuto o mancata presentazione delle polizze, rifiuto di adeguare i massimali a quelli minimi indicati o la constatata mancanza delle coperture obbligatorie previste per l' "Assicurazione" di cui al paragrafo 2.3.2.4;
- e) grave violazione di uno qualsiasi degli obblighi incombenti su IF, ai sensi del dei paragrafi 2.3.3.3;
- f) **violazione degli obblighi in materia di sgombero dell'infrastruttura di cui al paragrafo 2.4.7.1 punto 12;**
- g) violazione del divieto di cessione del Contratto o di trasferimento sotto altra forma della capacità;
- h) revoca della licenza o del certificato di sicurezza, nonché, quando richiesti dalla normativa vigente, revoca del titolo autorizzatorio o cessazione, per qualsiasi causa, della validità e/o efficacia dell'accordo di Associazione internazionale;
- i) modifica della licenza o del certificato di sicurezza (nonché quando richiesti del titolo autorizzatorio o dell'accordo di Associazione internazionale) tali da non consentire lo svolgimento delle attività di trasporto per le quali è stato stipulato il Contratto. Nell'ipotesi in cui la modifica della licenza o del certificato di sicurezza (nonché, quando richiesti, del titolo autorizzatorio o dell'accordo di Associazione internazionale) siano tali da consentire a IF l'utilizzo solo di alcune delle tracce assegnate, la risoluzione riguarderà la sola parte del contratto interessata dal provvedimento;
- j) ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nel Contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

[...]

## **2.4.7 SGOMBERO DELL'INFRASTRUTTURA (al di fuori dei binari di stazionamento) (aggiornamento straordinario 2011)**

### **2.4.7.1 Sgombero dell'infrastruttura (aggiornamento straordinario 2011)**

1. In tutti i casi di impossibilità di marcia di un treno per cui si renda necessario procedere allo sgombero dell'infrastruttura dal materiale rotabile, il GI assume il ruolo centrale di direzione e coordinamento delle attività e delle risorse onde ridurre al minimo i tempi di fermata in linea di ogni treno coinvolto nell'evento e ripristinare il prima possibile il normale utilizzo dell'infrastruttura. A tal fine, GI stabilisce la modalità più idonea per lo sgombero dell'infrastruttura in ragione del contesto derivante dal verificarsi dell'evento e della effettiva disponibilità dei mezzi di riserva/soccorso.
2. Per assicurare lo sgombero dell'infrastruttura ogni IF deve disporre, per tutto il periodo di circolazione dei propri treni, di locomotive o convogli di riserva secondo quanto di seguito specificato:

- a) L'IF che svolge attività di trasporto passeggeri, utilizzando totalmente o parzialmente linee AV/AC, deve disporre di almeno un convoglio di riserva, idoneo al trasbordo in sicurezza dei passeggeri e avente le stesse caratteristiche prestazionali del materiale utilizzato per l'attività commerciale, in ciascuno dei nodi di Milano, Bologna e Roma, nonché di almeno una locomotiva diesel in ciascuno degli impianti di Torino, Bologna, Roma e Napoli.
- b) L'IF che svolge attività di trasporto merci e/o passeggeri per servizi di lunga percorrenza, utilizzando l'intera infrastruttura convenzionale, deve disporre di almeno una locomotiva di riserva diesel o elettrica, avente caratteristiche di prestazione adeguate al tipo di trasporto oggetto del programma d'esercizio, in ogni nodo principale della rete ferroviaria (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Napoli), nonché in ciascuno degli impianti di Verona, Ancona, Bari, Reggio Calabria, Palermo (o Messina).
- c) L'IF che svolge le attività di trasporto indicate al punto b), utilizzando parzialmente l'infrastruttura convenzionale, deve disporre di una locomotiva -diesel o elettrica - avente caratteristiche di prestazioni adeguate allo scopo- da dislocare negli impianti definiti da GI in sede di assegnazione delle tracce, in ragione del programma di esercizio.
- d) L'IF che svolge attività di trasporto passeggeri e/o merci con servizi a carattere regionale o interregionale deve disporre di almeno una locomotiva -diesel o elettrica - avente caratteristiche di prestazione adeguate allo scopo- da dislocare negli impianti definiti da GI in sede di assegnazione di capacità, in ragione del programma di esercizio.

Il numero di locomotive di riserva richiesti da GI alle IF con riferimento ai precedenti punti c) e d) dovrà essere rapportato sia all'estensione delle tratte esercite sia alla quantità delle tracce assegnate e non potrà costituire per le IF un onere innaturalmente elevato rispetto alla dimensione del servizio di trasporto effettuato.

La disponibilità di locomotive/convogli di riserva si intende garantita anche attraverso i materiali ubicati nelle località sopra indicate, ovvero in quelle definite in sede di assegnazione delle tracce, per i quali sia stato programmato l'utilizzo per servizio commerciale.

3. Qualora IF dichiarati in sede di richiesta di assegnazione di capacità di utilizzare almeno la doppia trazione diesel in composizione ai propri treni, e lo confermi in fase negoziale, può essere esonerata dalla dichiarazione riguardante le locomotive di riserva di cui sopra. Quanto previsto al presente punto non trova applicazione nel caso in cui la richiesta di assegnazione riguardi totalmente o parzialmente l'infrastruttura AV/AC.
4. In aggiunta a quanto sopra indicato, l'IF deve dimostrare di disporre -anche in forma consorziata con altre IF- di adeguati mezzi di soccorso attrezzati (carrichi gru, carrichi soccorso, altro mezzo idoneo) in quantità rapportata all'estensione delle linee utilizzate e, comunque, sulla base di un possibile raggio di azione di 250 km.
5. Prima della stipula del Contratto di utilizzo dell'infrastruttura, e comunque entro i termini di cui al par. 2.3.2.1, l'IF è obbligata a consegnare a GI un documento con l'indicazione:
  - degli impianti ferroviari ove dispone di locomotive/convoglio di riserva, diesel ed elettriche;
  - degli impianti ove dispone di mezzi di soccorso attrezzati (carrichi gru, carrichi soccorso, altro mezzo idoneo), comprovando eventuali accordi con altre IF in ordine alla disponibilità comune degli stessi;
  - dei nominativi dei propri referenti cui GI deve rivolgersi in caso di necessità di sgombero.

Quando sopra, previe verifiche ed eventuali ulteriori disposizioni di GI, sarà indicato in allegato al Contratto di Utilizzo dell'infrastruttura.

6. GI ha facoltà di effettuare verifiche periodiche atte ad accertare la conformità di quanto contrattualmente dichiarato in ordine al dislocamento dei materiali di cui al precedente punto 5.
7. Ai fini dello sgombero dell'infrastruttura, GI richiederà l'intervento dei locomotori/convogli di riserva, ovvero dei mezzi di soccorso attrezzati (carrichi gru, carrichi soccorso o altro mezzo idoneo) in disponibilità dell'IF che ha determinato l'ingombro. GI potrà altresì richiedere l'intervento dei mezzi eventualmente in circolazione dell'IF che ha causato l'evento qualora il ricorso a tali mezzi sia ritenuto da GI più idoneo ed efficace allo scopo.
8. L'IF estranea alla causa di ingombro è in ogni caso obbligata ad adoperarsi con ogni mezzo a disposizione per la liberazione dell'infrastruttura qualora l'IF che ha causato l'evento non ottemperi all'ordine di sgombero impartito da GI, ovvero negli altri casi in cui GI ne chieda l'intervento ai fini di un efficace e tempestivo ripristino della circolazione, ovvero per limitare eventuali disagi ai viaggiatori.
9. Nell'ipotesi prevista al precedente punto 8, l'onere economico delle operazioni di sgombero sarà posto a carico del soggetto responsabile dell'evento. In tali casi, previa richiesta scritta dell'IF intervenuta, GI provvederà a remunerare direttamente tale ultima, rivalendosi sull'IF responsabile dell'evento. GI provvederà direttamente a remunerare l'IF intervenuta anche nei casi in cui la causa di ingombro sia imputabile al GI medesimo.
10. Il GI non potrà comunque richiedere l'utilizzo di locomotive di treni che trasportino merci pericolose.
11. I corrispettivi delle prestazioni sono esposti nel paragrafo 6.3.4 del presente documento.
12. La mancata disponibilità di locomotive/convogli di riserva, di mezzi di soccorso attrezzati (carrichi gru, carrichi soccorso), ovvero l'ingiustificato rifiuto all'ordine di sgombero impartito dal GI all'IF che ha determinato l'ingombro, costituiscono causa di risoluzione del contratto di utilizzo.
13. In caso di rifiuto all'ordine di sgombero da parte di IF estranea all'ingombro, questa sarà tenuta al versamento a GI del costo dell'operazione di sgombero maggiorato, a titolo di penale, del 100%.
14. Al verificarsi di inconvenienti di esercizio per i quali si renda necessario l'impiego di mezzi di soccorso attrezzati (carrichi gru, carrichi soccorso o altro mezzo idoneo), il GI può richiedere l'intervento di terzi non IF, in particolare laddove i mezzi in disponibilità dell'IF che ha determinato l'ingombro, per caratteristiche tecniche o per dislocazione, non garantissero efficacemente lo sgombero dell'infrastruttura e il ripristino tempestivo della regolare circolazione. In caso di intervento di terzi, l'IF responsabile dell'evento è tenuta al pagamento di tutti gli oneri connessi all'intervento medesimo.

#### ***2.4.7.2 Modalità operative e tempistica delle attività di sgombero tramite l'impiego di locomotive/convogli di riserva (aggiornamento straordinario 2011)***

1. Al verificarsi di fermata in linea di un treno dovuta ad eventi che presuppongano la necessità di sgombero attraverso locomotive/convogli di riserva, il personale di macchina tramite le apparecchiature telefoniche di bordo, o presenti lungo la linea, o di altro tipo, deve dare immediato preavviso agli operatori della circolazione del GI, confermando numero del treno e tipologia di materiale rotabile, e fornire le informazioni disponibili sul tipo di anomalia che ha determinato la fermata, comunicando altresì se sono interessati gli impianti di trazione elettrica, se esiste la disponibilità di un pantografo efficiente e la eventuale necessità di condizionamento del pantografo.  
Queste informazioni preliminari hanno lo scopo di ridurre al minimo i tempi di intervento.
2. L'operatore della circolazione deve comunicare il preavviso di sgombero al Referente accreditato per la circolazione del GI, che stabilisce, sulla base della situazione di

circolazione, le modalità più idonee per l'eventuale soccorso finalizzato allo sgombero del materiale.

Ai fini del recupero del treno deve essere richiesto, a cura del Referente per la circolazione, l'immediato avvicinamento alla stazione abilitata limitrofa al punto di fermata del materiale rotabile in linea, di uno dei seguenti mezzi:

- a) locomotiva/convoglio di riserva dell'IF, ubicata nelle località previste dal PIR e/o nel contratto di utilizzo, ovvero altro mezzo di trazione dato disponibile al momento dalla medesima IF;
  - b) locomotiva/convoglio di riserva di altra IF, dichiaratasi disponibile per lo sgombero, dislocato più vicino al luogo dove si è verificato l'evento;
  - c) treno dell'IF presente a seguito in linea, da utilizzare per la spinta fino alla più vicina stazione presenziata;
  - d) locomotiva di manovra idonea per prestazione.
3. Il personale di macchina che abbia dato preavviso di sgombero, entro 15 minuti deve richiedere la locomotiva/convoglio di riserva o, qualora possa autonomamente riprendere la marcia, comunicare all'operatore di circolazione del GI eventuali condizioni di degrado.
  4. All'atto della richiesta di sgombero l'IF deve segnalare la necessità di trasbordo dei viaggiatori, comunicando all'operatore di circolazione di GI la sussistenza delle condizioni di fattibilità del trasbordo medesimo, nonché il materiale (dislocato o in circolazione) che intende utilizzare allo scopo.
  5. Nel caso in cui venga formalizzata la richiesta di sgombero l'IF, entro 30 minuti dalla suddetta richiesta deve garantire la disponibilità del mezzo per il trasferimento verso la località ove si è prodotto l'evento.

In caso di inosservanza della tempistica sopra richiamata l'IF è tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 4.000 se l'evento si è prodotto sulla rete convenzionale ed euro 10.000 se l'evento si è prodotto sulla rete AV/AC o su linee a velocità superiore a 200 km/h.

Le attività di competenza dell'IF atte a consentire la ripartenza del treno dal punto di fermata devono essere effettuate entro il termine massimo di 30 minuti a decorrere dal momento di arrivo al treno del locomotore/convoglio di riserva.

In caso di inosservanza del termine di cui al presente punto, l'IF -per ogni 15 minuti di ritardo- è tenuta al pagamento di una penale pari ad euro 2.000 se l'evento si è prodotto sulla rete convenzionale ed euro 5.000 se l'evento si è prodotto sulla rete AV/AC o su linee a velocità superiore a 200 km/h.

**Contratto Tipo di Utilizzo dell'Infrastruttura Ferroviaria (\*) (Aggiornamento straordinario 2011)**

**Tra**

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato – “Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell’art. 2497 sexies cod.civ. e del D.Lgs n.188/2003” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa,1, Cod. Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da..... nato / a..... il .....in qualità di....., in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

**E**

La “.....” -di seguito denominata IF- / ....Associazione Internazionale di Imprese Ferroviarie composta da AAA (capogruppo mandataria) e BBB, CCC (mandanti), con sede in ....., iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ....., R.E.A. n. ....., cod. fiscale....., partita IVA ..... rappresentata da ..... nato/a a ..... in qualità di ....., in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

**PREMESSO**

- a) che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionario della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 188/2003;
- b) che GI ai fini degli usi consentiti dalla “Licenza Individuale per l’installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traffico ferroviario” -e successive modificazioni ed integrazioni- fornisce il servizio di telefonia mobile GSM-R;
- c) che IF / le IF facenti parte dell’Associazione internazionale di Imprese Ferroviarie, è/sono in possesso di licenza/e n..... (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.\_\_\_\_) ai fini dell’effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da ..... ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 188/03 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.\_\_\_\_), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio)..... sull’infrastruttura ferroviaria nazionale [solo qualora il possesso di tale titolo è richiesto dalla normativa vigente];
- e) che IF ha concluso, in data....., con le seguenti imprese ferroviarie ....., un accordo di Associazione internazionale allo scopo di prestare le seguenti tipologie di servizi di trasporto ferroviario internazionale.....(merci/passeggeri);
- f) che IF (o, in caso di Associazione Internazionale, IF che svolge il servizio sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di GI) è in possesso di certificato di sicurezza n. .... rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);



- g) che IF è stata designata come Impresa Ferroviaria per l'effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l'Accordo Quadro stipulato in data....., da ....., (richiedente) con GI;
- h) che in data.... IF ha presentato al GI richiesta di tracce secondo le modalità e le tempistiche previste nel Prospetto Informativo della Rete (d'ora in poi PIR);
- h1) che in data .....IF -per il tramite della "RNE One Stop Shop Network"- ha fatto pervenire a GI richiesta di assegnazione di tracce orarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario internazionale;
- i) che in data .....GI ha comunicato ad IF la definitiva disponibilità delle tracce orarie oggetto della richiesta di cui alla precedente premessa h/h1 ;
- j) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l'utilizzo delle tracce oggetto dello stesso ed indicate in Allegato 1;
- k) che IF, ricorrendo la circostanza di cui al par. 2.3.2.1.1., del PIR; ha presentato un piano di pagamento per un importo di euro\_\_\_\_\_ - interamente garantito da fideiussione [*bancaria o assicurativa*] [*qualora ricorra tale ipotesi*];
- l) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente [SPECIFICARE QUALE], elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 188/03,

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

## ARTICOLO 1

### Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Allegato 1 - Programma tracce orarie
  - parte A: Sintesi Economica – Importo stimato del contratto
  - parte B : Programma tracce orarie –tratte di confine
  - parte C : Sintesi Tecnico - economica tratte di confine
  - parte D : Estratto tracce Programma con criticità di circolazione (Tracce in IPO)
  - parte E : .....( Tracce apertura IPO)
- Allegato 2A – Servizi richiesti per il servizio di trasporto passeggeri;
- Allegato 2B – Servizi richiesti per il servizio di trasporto merci;
- Allegato 2C - Collegamento ferroviario marittimo da/per Sicilia e Sardegna;
- Allegato 2D - Servizio di manovra;
- Allegato 2E - Accesso ed utilizzo di scali e terminali merci per lo svolgimento di operazioni di handling in "autoproduzione"
- Allegato 3 – Elenchi referenti accreditati di GI ed IF;
- Allegato 4 – Dislocazione locomotive/**convogli** di riserva e ~~eventuale~~ **dei mezzi** di soccorso **attrezzati** – (paragrafo 2.4.7 del PIR);
- Allegato 5 (eventuale) – Accordi specifici tra GI ed altri Gestori di Infrastruttura per la fatturazione di tracce internazionali.

## ARTICOLO 2

### Oggetto

- 1) L'utilizzo delle tracce orarie, elencate nell'Allegato 1 [SPECIFICARE SE SU SUPPORTO INFORMATICO], e dei servizi di cui al capitolo 5 del PIR, elencati negli Allegati 2A e 2B, -nonché delle eventuali ulteriori tracce e servizi di cui al successivo comma 3- costituisce l'oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI -in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto dell'Allegato 1- quest'ultimo allegato, previo accordo tra le Parti, potrà essere oggetto di aggiornamento. In tal

caso il testo aggiornato dell'allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.

- 2) IF dichiara che utilizzerà le tracce orarie ed i servizi oggetto del presente contratto ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di .....(internazionale merci /internazionale passeggeri/ nazionale passeggeri lunga percorrenza/ nazionale passeggeri breve percorrenza /nazionale merci)
- 3) IF, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto di cui sopra, ovvero per attività strettamente correlate al mantenimento delle competenze legate alla validità del Certificato di Sicurezza, potrà avanzare durante il corso di validità del presente contratto:
  - a) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate in Allegato 1, nonché la fornitura di ulteriori servizi, non previsti nell'allegato 2, che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al Capitolo 5 del PIR. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza e dalle ulteriori disposizioni tecniche e regolamentari vigenti;
  - ~~b) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate in Allegato 1 e che comportino un'estensione del certificato di sicurezza. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e, comunque, secondo le condizioni previste al paragrafo 2.3.2.2. del PIR;~~
  - c) richieste di variazioni (modifica del percorso e qualsiasi altra variazione consentita al paragrafo 2.5 del PIR) e/o di disdetta delle tracce elencate in Allegato 1 e/o assegnate da GI a seguito delle richieste di IF di cui alle precedenti lettere a) e ~~b)~~. GI darà seguito a tali richieste di variazioni e/o disdette secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al paragrafo 2.5 del PIR, ivi inclusa l'applicazione delle eventuali penalità. Rimane ferma l'applicazione di quanto previsto dal paragrafo 2.5 nei casi di mancata utilizzazione delle tracce in assenza di preventiva disdetta;
- 4) GI, durante il corso di validità del presente contratto, potrà sopprimere totalmente o parzialmente ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate nell'Allegato 1 o assegnate a IF ai sensi del ~~precedente punto a) e/ o b)~~ ~~precedente punto a) e b)~~, per esigenze legate alla esecuzione di lavori sull'infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui al paragrafo 2.4 e seguenti del PIR.
- 5) Costituiscono oggetto del presente contratto i servizi di traghettamento sullo stretto di Messina e sulla relazione Civitavecchia – Golfo Aranci e v.v di cui all'allegato 2 C.

### **ARTICOLO 3**

#### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

- 1) IF dovrà corrispondere al GI i canoni per l'utilizzo delle tracce orarie oggetto del presente contratto ed i corrispettivi per l'utilizzo dei servizi oggetto del medesimo contratto. Tali canoni e corrispettivi sono stabiliti nel capitolo 6 del PIR o, qualora non determinati, verranno calcolati sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, richiamate nel PIR al capitolo 6, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1 sono descritti nel paragrafo 6.5 del PIR (e in Appendice al Capitolo 6).
- 3) Le penalità per le disdette -effettuate da IF- e per le soppressioni -operate da GI- delle tracce orarie oggetto del presente contratto nonché quelle relative ai ritardi (Performance Regime) sono regolate ai sensi di quanto stabilito, rispettivamente, ai paragrafi 2.4.3 e 2.5.1.1 e nell'Appendice al Capitolo 6 del PIR.

### **ARTICOLO 4**

#### **Certificato di sicurezza, Licenza e Titolo Autorizzatorio**

In caso di sospensione, revoca o riduzione dell'ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza (nonché in caso di cessazione della validità e/o efficacia

dell'Accordo di Associazione internazionale) IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.6 5 del PIR.

## **ARTICOLO 5**

### **Assicurazione e Garanzia**

- 1) GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l'efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.2.4 3 del PIR.
- 2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative previste dal paragrafo 2.3.2.4 3 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza (o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazioni che rispetti tutto quanto previsto al paragrafo 2.3.2.4 3 del PIR per tale tipo di dichiarazione) è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.
- 3) Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.4 3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.6 5 del PIR.
- 4) IF si impegna a prestare la garanzia di cui al paragrafo n. 2.3.2.3 2 del PIR -ai fini, entro i termini e con tutti gli altri requisiti ivi previsti- per un importo di €.....[in lettere] 40% dell'importo presunto del presente contratto, calcolato sulla base del valore delle tracce e dei servizi di cui agli allegati 1 e 2).
- 5) [in alternativa] IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.3 2.1, 1° o 2° cpv, del PIR.

## **ARTICOLO 6**

### **Utilizzo del servizio GSM-R**

- 1) IF per poter utilizzare le tracce orarie oggetto del presente contratto è tenuta ad avvalersi del servizio GSM-R nei limiti di quanto previsto dalle norme, disposizioni e prescrizioni adottate da GI per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza (cfr. Disposizioni vigenti emanate dalla Direzione Tecnica di RFI).
- 2) Le "Condizioni generali del servizio GSM-R", ivi incluse le relative tariffe, sono oggetto di autonoma scrittura privata, sottoscritta da IF.

## **ARTICOLO 7**

### **Referenti**

Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato 3) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni e a sopportare eventuali costi derivanti da dette comunicazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **Responsabilità**

- 1) Per tutto quanto concerne ritardi, disdette e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, GI ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti al precedente articolo 3, comma 3.
- 2) IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima.

## **ARTICOLO 9**

### **Durata del Contratto - Risoluzione**

- 1) Il presente contratto decorre dal .....(giorno di utilizzo della prima traccia) sino al .....(ultimo giorno dell'orario).
- 2) Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. , in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.2.65 "Risoluzione del Contratto" del PIR.

## **ARTICOLO 10**

### **Foro competente – Legislazione applicabile**

- 1) Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
- 2) Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

## **ARTICOLO 11**

### **Cessione del Contratto**

- 1) E' fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.
- 2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.65 del PIR e l'esclusione di IF da una nuova assegnazione di capacità nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo.
- 3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 188/03.

## **ARTICOLO 12**

### **Spese del Contratto**

La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell'IF.

## **ARTICOLO 13**

### **Disposizioni finali**

- 1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
- 2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
- 3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR edizione vigente e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
- 5) Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.188/2003, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di Regolazione (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari - URSF) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.

- 6) Nell'ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati i Decreti Ministeriali di cui all'art. 17, comma 11 del D.Lgs. n. 188/2003, o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati nn. 1 e 2 e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.

Roma,

Firma

(\*) Qualora IF lo ritenga preferibile, alla conclusione del contratto si potrà procedere con l'invio di una proposta, da parte di RFI, che dovrà essere restituita timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dall'IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione.

Tale accettazione dovrà pervenire almeno un giorno lavorativo prima dell'effettuazione del servizio di trasporto.

**IMPRESA FERROVIARIA --(Cod. Cliente - ...)**

**Orario.....**

Riferimento Programma del  
PEDAGGIO + Servizi

Tr*km programmati intero periodo				
		<b>Totali</b>	Acconto mensile	
<b>A</b>	Pedaggio su programmato (esclusa energia)			Acconto 85% Valore mensile
<b>B</b>	Pedaggio tratte di confine (programmato)			
<b>C</b>	Invio materiale			
<b>D</b>	Pedaggio totale (esclusa energia) <b>A+B+C</b>			
<b>E</b>	Energia Elettrica su programmato			Acconto 85% Valore mensile

SERVIZI			
<b>F</b>	<b>TOTALE SERVIZI</b>		

<b>G</b>	Importo stimato contratto <b>D+E+F</b>		
	Importo garanzia a contratto % <b>G</b>		
	Tetto franchigia %A		

**Contratto Tipo di Utilizzo dell'Infrastruttura Ferroviaria nelle stazioni di Collegamento Reti**  
(Aggiornamento straordinario 2011)

**TRA**

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato – “Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell’art. 2497 *sexies* cod.civ. e del D.Lgs n.188/2003” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa,1, Cod. Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da..... nato / a..... il .....in qualità di....., in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

**E**

La “.....” -di seguito denominata IF.....- con sede in ....., iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ....., R.E.A. n. ...., cod. fiscale....., partita IVA ..... rappresentata da ..... nato/a a ..... in qualità di ....., in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

**PREMESSO**

- a) che GI, in base a quanto stabilito nel D.M. n. 138/T del 31 ottobre 2000, è concessionario della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D.Lgs. n. 188/2003;
- b) che GI ai fini degli usi consentiti dalla “Licenza Individuale per l’installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traffico ferroviario” - e successive modificazioni ed integrazioni - fornisce il servizio di telefonia mobile GSM-R;
- c) che IF / le IF facenti parte dell’ Associazione internazionale di Imprese Ferroviarie, è/sono in possesso di licenza/e n..... (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.\_\_\_\_) ai fini dell’effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da ..... ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 188/03 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.\_\_\_\_), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio)..... sull’infrastruttura ferroviaria nazionale [*solo qualora il possesso di tale titolo è richiesto dalla normativa vigente*];
- e) che IF è in possesso di certificato di sicurezza n. ....;
- f) che in data .....IF ha presentato al GI richiesta di.....secondo le modalità e le tempistiche previste nel Prospetto Informativo della Rete (d’ora in poi PIR);
- g) che il presente contratto costituisce atto formale per l’accesso all’infrastruttura ferroviaria italiana relativamente all’uso di.....;
- h) che IF, ricorrendo la circostanza di cui al par. 2.3.2.1.1, del PIR; ha presentato un piano di pagamento per un importo di euro \_\_\_\_\_ - interamente garantito da fideiussione [*bancaria o assicurativa*] [*qualora ricorra tale ipotesi*];
- i) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente - obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi – quanto contenuto nel

Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente, elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 188/03;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Allegato 1: Programma per l'accesso all'infrastruttura ferroviaria italiana relativamente all'uso di.....- canoni;
  - parte A: Sintesi Economica – Importo del contratto;
- Allegato 2 A – Programma ulteriori servizi richiesti per il servizio di trasporto passeggeri a breve percorrenza;
- Allegato 2 B – Programma ulteriori servizi richiesti per il servizio di trasporto merci;
- Allegato 3 – Elenchi referenti accreditati di GI ed IF.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto**

L'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria relativamente all'uso di..... (ai fini dell'esercizio di trasporto ferroviario nazionale.....), riportato nell'Allegato 1, e dei servizi aggiuntivi di cui al capitolo 5 del PIR, elencati nell'Allegato 2 A / B costituiscono l'oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI - in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto dell'Allegato 1- quest'ultimo allegato, previo accordo tra le Parti, potrà essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato dell'allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.

## **ARTICOLO 3**

### **Corrispettivi e modalità di pagamento**

1. L'IF dovrà corrispondere al GI i corrispettivi canoni per l'utilizzo dell'infrastruttura relativamente all'uso di..... nonché i corrispettivi per l'utilizzo dei servizi oggetto del presente contratto. Tali canoni e corrispettivi sono calcolati secondo i criteri indicati al Capitolo 6 e Appendice al Capitolo 6 parte A del PIR.
2. L'importo complessivo del contratto, di cui al precedente All. 1 – Parte A - è calcolato sulla base del Programma di inizio Orario e si riferisce all'intero anno orario. Resta stabilito che le eventuali variazioni, che dovessero intervenire nel corso dell'anno, saranno considerate (e portate in detrazione o in aggiunta) solo ed esclusivamente se dovessero risultare superiori, in più o in meno, al 10% dell'importo contrattuale.
3. Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al successivo articolo 4 sono così disciplinate: GI emetterà 2 fatture semestrali rispettivamente al 30 giugno e al 31 dicembre, pari ai 1/2 dell'importo contrattuale.  
La fattura indicherà l'importo ed i riferimenti bancari per il pagamento.

## **ARTICOLO 4**

### **Certificato di sicurezza, Licenza, Titolo Autorizzatorio**

In caso di sospensione, revoca o riduzione dell'ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.65 del PIR.



## ARTICOLO 5

### Assicurazione e Garanzia

1. GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l'efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR.
2. IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto la polizza assicurativa prevista dal paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR, comprensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.
3. Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste dal paragrafo 2.3.2.65 del PIR.
4. IF si impegna a prestare la garanzia di cui al paragrafo 2.3.2.32 del PIR – ai fini, entro i termini e con tutti gli altri requisiti ivi previsti – per un importo di € ....[...] (\_\_\_% dell'importo presunto del presente contratto, calcolato sulla base del valore dell'uso di..... e dei servizi di cui agli allegati 1 e 2).
5. *[in alternativa]* IF è esonerata a prestare la garanzia, ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.32.1 del PIR.

## ARTICOLO 6

### Utilizzo del servizio GSM-R

1. IF per poter utilizzare l'infrastruttura ferroviaria relativamente all'uso di ..... è tenuta ad avvalersi del servizio GSM-R nei limiti di quanto previsto dalle norme, disposizioni e prescrizioni adottate da GI per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza (cfr. Disposizioni vigenti emanate dalla Direzione Tecnica di RFI).
2. Le “Condizioni generali del servizio GSM-R”, ivi incluse le relative tariffe, sono oggetto di autonoma scrittura privata, sottoscritta da IF.

## ARTICOLO 7

### Referenti

Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato 3) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni.

Ciascuna delle parti sopporterà i propri costi circa le comunicazioni.

## ARTICOLO 8

### Responsabilità

Per quanto concerne l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria relativamente all'uso di..... e dei servizi oggetto del presente contratto, riguardo a ritardi e comunque con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo dell'infrastruttura, GI ed IF reciprocamente rispondono nei limiti di quanto previsto nel PIR.

IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate dalla IF medesima.

## ARTICOLO 9

### Durata del Contratto - Risoluzione

1. Il presente contratto decorre dal .....(giorno di utilizzo della prima traccia) sino al .....(ultimo giorno dell'orario).
2. Il contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in tutte le ipotesi di risoluzione previste dal paragrafo 2.3.2.65 “Risoluzione del Contratto” del PIR.

## **ARTICOLO 10**

### **Foro competente – Legislazione applicabile**

1. Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
2. Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

## **ARTICOLO 11**

### **Cessione del Contratto**

1. E' fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzazione in tutto o in parte dell'infrastruttura ferroviaria e dei servizi oggetto del presente contratto.
2. La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal paragrafo 2.3.2.65 del PIR e l'esclusione di IF dall'uso dell'infrastruttura ferroviaria.
3. Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 188/03.

## **ARTICOLO 12**

### **Spese del Contratto**

La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell'IF.

## **ARTICOLO 13**

### **Disposizioni finali**

1. Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
2. Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
3. Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, secondo quanto dichiarato alla premessa h), si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
5. Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. n.188/2003, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di Regolazione (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari- URSF) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.
6. Nell'ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati i Decreti Ministeriali di cui all'art. 17, comma 11, del D.Lgs. n. 188/2003, o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati nn. 1, 2A, 2B e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.

Roma,

Firma

(\*) Qualora IF lo ritenga preferibile, alla conclusione del contratto si potrà procedere con l'invio di una proposta, da parte di RFI, che dovrà essere restituita timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dall'IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione.

Tale accettazione dovrà pervenire almeno un giorno lavorativo prima dell'effettuazione del servizio di trasporto.

-----

## CAPITOLO 2 –parte speciale- CONDIZIONI DI ACCESSO ALL'INFRASTRUTTURA AV/AC

[...]

### B. RICHIESTA DI TRACCE ORARIE FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONTRATTO DI UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA AV/AC

Le regole di cui al presente paragrafo trovano applicazione nel caso di richiesta di capacità specifica che impegna, anche solo parzialmente, l'infrastruttura ferroviaria AV/AC.

#### ***b.1 Requisiti (aggiornamento straordinario 2011)***

All'atto della richiesta di tracce per l'orario successivo a quello in vigore, presentate entro la scadenza di avvio del processo di allocazione, IF deve:

- a. essere in possesso di licenza, rilasciata dalle competenti Autorità, idonea allo svolgimento del servizio che intende effettuare;
- b. essere in possesso o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio del titolo autorizzatorio nei casi in cui tale titolo è richiesto dalla normativa vigente;
- c. essere in possesso o dimostrare di aver presentato domanda di rilascio del certificato di sicurezza.

L'IF che all'atto della presentazione delle richieste di tracce per l'orario successivo a quello in vigore non sia già in possesso del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta, è tenuta a produrre detto certificato entro e non oltre quattro mesi successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle richieste di tracce. In caso di mancata presentazione del certificato di sicurezza nel termine sopra indicato la capacità richiesta sarà resa disponibile.

Nel caso di richiesta di tracce avanzata oltre la data di avvio del processo di allocazione, ovvero presentate in corso d'orario, l'IF deve -pena l'irricevibilità della richiesta medesima- essere in possesso della documentazione di cui ai precedenti punti a) e b), nonché del certificato di sicurezza relativo alle linee oggetto di richiesta.

Quanto previsto al presente capoverso trova applicazione anche nei casi l'IF sia già titolare del contratto di utilizzo.

[...]

#### ***b.4 Conseguenze in caso di mancata contrattualizzazione (parziale o totale) delle tracce richieste (aggiornamento straordinario 2011)***

b.4.1 In caso di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'IF/Associazione internazionale di IF, G.I. potrà escutere l'importo della garanzia di cui al precedente punto b.3.

b.4.2 In caso di mancata contrattualizzazione di parte delle tracce richieste per fatto imputabile all'IF/Associazione internazionale di IF, quest'ultima è tenuta a corrispondere al GI un importo pari al costo dello studio di fattibilità delle stesse tracce, oltre ad una somma pari al 75% del canone di utilizzo dovuto per le tracce rese disponibili a seguito della richiesta e non contrattualizzate, **ovvero nella misura del 50% della capacità non contrattualizzata e conseguentemente allocata ad altra IF**

[...]

## C. CONTRATTO DI UTILIZZO DELL'INFRASTRUTTURA AV/AC

[...]

### ***c.6 Risoluzione del Contratto (aggiornamento straordinario 2011)***

Fermo quanto previsto dalle disposizioni generali del Codice Civile in tema di risoluzione contrattuale, il Contratto si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 cod.civ. nei seguenti casi:

- a) violazione di una qualsiasi delle disposizioni di legge in materia antimafia;
- b) mancato versamento, anche parziale, di tre rate mensili dei corrispettivi dovuti al GI;
- c) rifiuto o mancata presentazione delle polizze, rifiuto di adeguare i massimali a quelli minimi indicati o la constatata mancanza delle coperture obbligatorie previste per l'“Assicurazione” di cui al punto c.4 e al paragrafo 2.3.2.4;
- d) grave violazione di uno qualsiasi degli obblighi incombenti su IF, ai sensi del paragrafo 2.3.3.3;
- e) **violazione degli obblighi in materia di sgombero dell'infrastruttura di cui al paragrafo 2.4.7.1 punto 12;**
- f) violazione del divieto di cessione del Contratto o di trasferimento sotto altra forma della capacità;
- g) revoca della licenza o del certificato di sicurezza, nonché, quando richiesti dalla normativa vigente, revoca del titolo autorizzatorio o cessazione, per qualsiasi causa, della validità e/o efficacia dell'accordo di Associazione internazionale;
- h) modifica della licenza o del certificato di sicurezza (nonché quando richiesti del titolo autorizzatorio o dell'accordo di Associazione internazionale) tali da non consentire lo svolgimento delle attività di trasporto per le quali è stato stipulato il Contratto. Nell'ipotesi in cui la modifica della licenza o del certificato di sicurezza (nonché, quando richiesti, del titolo autorizzatorio o dell'accordo di Associazione internazionale) siano tali da consentire a IF l'utilizzo solo di alcune delle tracce assegnate, la risoluzione riguarderà la sola parte del contratto interessata dal provvedimento;
- i) ogni altra ipotesi di risoluzione contemplata nel Contratto di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria.

[...]

**Contratto Tipo di Utilizzo dell’Infrastruttura Ferroviaria AV/AC(\*)** (aggiornamento straordinario 2011)

**Tra**

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – (RFI) – Gruppo Ferrovie dello Stato – “Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento di Ferrovie dello Stato S.p.A., a norma dell’art. 2497 *sexies* cod.civ. e del D.Lgs n.188/2003” - di seguito denominata GI -, con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa,1, Cod. Fiscale e numero di iscrizione del Registro delle Imprese di Roma 01585570581, R.E.A. n. 758300, partita IVA 01008081000, rappresentata da..... nato / a..... il .....in qualità di....., in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

**E**

La “.....” -di seguito denominata IF- / ....Associazione Internazionale di Imprese Ferroviarie composta da AAA (capogruppo mandataria) e BBB, CCC (mandanti), con sede in ....., iscritta al n. xxxxx del Registro delle Imprese di ....., R.E.A. n. ...., cod. fiscale....., partita IVA ..... rappresentata da ..... nato/a a ..... in qualità di ....., in virtù dei poteri attribuitigli dalla.....del..... Rep.....

**PREMESSO**

- a) che GI, in base a quanto stabilito nel DM 31 ottobre 2000 n. 138-T, è concessionario della gestione della infrastruttura ferroviaria nazionale ed in tale qualità espleta le funzioni di cui al D. Lgs. n. 188/2003;
- b) che GI ai fini degli usi consentiti dalla “Licenza Individuale per l’installazione e la fornitura di una rete di telecomunicazioni (in tecnica ETSI GSM-R) esclusivamente dedicata al controllo ed all’esercizio del traffico ferroviario” -e successive modificazioni ed integrazioni- fornisce il servizio di telefonia mobile GSM-R;
- c) che IF / le IF facenti parte dell’ Associazione internazionale di Imprese Ferroviarie, è/sono in possesso di licenza/e n..... (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.\_\_) ai fini dell’effettuazione di servizi per ferrovia, rilasciata/e da ..... ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali;
- d) che IF è in possesso di titolo autorizzatorio di cui all’art. 3, comma 1, lettera r) del D.Lgs n. 188/03 (acquisita da GI ai propri atti (prot.n.\_\_), rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, per effettuare i servizi di trasporto ferroviario (*specificare tipologia di servizi ove indicata nel titolo autorizzatorio*)..... sull’infrastruttura ferroviaria nazionale [*solo qualora il possesso di tale titolo è richiesto dalla normativa vigente*];
- e) che IF ha concluso, in data....., con le seguenti imprese ferroviarie ....., un accordo di Associazione internazionale allo scopo di prestare le seguenti tipologie di servizi di trasporto ferroviario internazionale.....(merci/passeggeri);
- f) che IF (o Associazione Internazionale, IF che svolge il servizio sull’infrastruttura ferroviaria nazionale di GI) è in possesso di certificato di sicurezza n. \_\_\_\_\_ rilasciato dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie (ANSF);
- g) che IF è stata designata come Impresa Ferroviaria per l’effettuazione del servizio di trasporto relativo alla capacità resa disponibile con l’Accordo Quadro stipulato in data....., da ....., (richiedente) con GI;

- h) che in data.... IF ha presentato al GI richiesta di tracce secondo le modalità e le tempistiche previste nel capitolo 2-parte speciale del Prospetto Informativo della Rete (d'ora in poi PIR);
- h1) che in data .....IF -per il tramite della "RNE One Stop Shop Network"- ha fatto pervenire a GI richiesta di assegnazione di tracce orarie per lo svolgimento dei servizi di trasporto ferroviario internazionale;
- i) che in data .....GI ha comunicato ad IF la definitiva disponibilità delle tracce orarie oggetto della richiesta di cui alla precedente premessa h/h1;
- j) che il presente contratto costituisce atto formale di assegnazione di capacità per l'utilizzo delle tracce oggetto dello stesso ed indicate in Allegato 1;
- l) che IF dichiara di avere ricevuto copia, di aver preso piena conoscenza e di accettare integralmente -obbligandosi alla relativa osservanza anche in relazione a tutto quanto concerne le condizioni e modalità di utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e dei relativi servizi- quanto contenuto nel Prospetto Informativo della Rete (PIR), edizione vigente [*SPECIFICARE QUALE*], elaborato e pubblicato dal GI secondo quanto disposto dall'art. 13 del D.lgs. n. 188/03.

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

## **ARTICOLO 1**

### **Premesse e allegati**

Le premesse e gli allegati di seguito elencati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Allegato 1 - Programma tracce orarie
- parte A: Sintesi Economica – Importo stimato del contratto
- parte B : Programma tracce orarie –tratte di confine
- parte C : Sintesi Tecnico - economica tratte di confine
- parte D : Estratto tracce Programma con criticità di circolazione (Tracce in IPO)
- parte E : .....( Tracce apertura IPO)
- Allegato 2A – Servizi richiesti per il servizio di trasporto passeggeri ;
- Allegato 2B – Servizi richiesti per il servizio di trasporto merci;
- Allegato 2C – Collegamento ferroviario marittimo da/per Sicilia e Sardegna
- Allegato 3 – Elenchi referenti accreditati di GI ed IF;
- Allegato 4 – Dislocazione locomotive/**convogli** di riserva ed ~~eventuale~~ **dei mezzi** di soccorso **attrezzati** – (paragrafo 2.4.7 del PIR);
- Allegato 5 (eventuale) – Accordi specifici tra GI ed altri Gestori di Infrastruttura per la fatturazione di tracce internazionali.

## **ARTICOLO 2**

### **Oggetto**

- 1) L'utilizzo delle tracce orarie, elencate nell'Allegato 1 [*SPECIFICARE SE SU SUPPORTO INFORMATICO*], e dei servizi di cui al capitolo 5 del PIR, elencati negli Allegati 2A e B, -nonché delle eventuali ulteriori tracce e servizi di cui al successivo comma 3- costituisce l'oggetto del presente contratto. Su motivata richiesta di IF o di GI -in presenza di rilevanti variazioni degli scenari tecnici e economici sulla base dei quali è stato determinato il contenuto dell'Allegato 1- quest'ultimo allegato, previo accordo tra le Parti, potrà essere oggetto di aggiornamento. In tal caso il testo aggiornato dell'allegato 1 sarà datato e sottoscritto dalle Parti e diverrà efficace dalla data di sottoscrizione.
- 2) IF dichiara che utilizzerà le tracce orarie ed i servizi oggetto del presente contratto ai fini dell'esercizio dei servizi di trasporto ferroviario di .....(internazionale merci /internazionale passeggeri/ nazionale passeggeri lunga percorrenza/ nazionale passeggeri breve percorrenza nazionale merci).

- 3) IF, ai fini dell'esercizio dell'attività di trasporto di cui sopra, ovvero per attività strettamente correlate al mantenimento delle competenze legate alla validità del Certificato di Sicurezza, potrà avanzare durante il corso di validità del presente contratto:
- a) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate in Allegato 1, nonché la fornitura di ulteriori servizi, non previsti nell'allegato 2, che GI erogherà secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al Capitolo 5 del PIR. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile e secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti dal PIR, dal certificato di sicurezza e dalle ulteriori disposizioni tecniche e regolamentari vigenti;
  - ~~b) richieste di assegnazione di ulteriori tracce rispetto a quelle elencate in Allegato 1 e che comportino un'estensione del certificato di sicurezza. GI darà seguito a tali richieste sulla base della capacità disponibile. GI assegnerà dette tracce nei limiti della capacità disponibile e, comunque, secondo le condizioni previste al paragrafo 2.3.2.2. del PIR.~~
  - c) richieste di variazioni (modifica del percorso e qualsiasi altra variazione consentita al paragrafo 2.5 del PIR) delle tracce elencate in Allegato 1 e/o assegnate da GI a seguito delle richieste di IF di cui alle ~~a) e b)~~ precedenti lettere a) e b). GI darà seguito a tali richieste di variazioni secondo le procedure, i termini e le condizioni previsti al paragrafo 2.5 del PIR.
- 4) GI, durante il corso di validità del presente contratto, potrà sopprimere totalmente o parzialmente ovvero apportare variazioni ad una o più tracce elencate nell'Allegato 1 o assegnate a IF ai sensi dei precedenti punti a) e ~~b)~~, per esigenze legate alla esecuzione di lavori sull'infrastruttura o alla regolarità della circolazione, secondo le procedure, i termini, le condizioni di cui al paragrafo 2.4 e seguenti del PIR.

### ARTICOLO 3

#### Corrispettivi e modalità di pagamento

- 1) IF dovrà corrispondere al GI i canoni per l'utilizzo delle tracce orarie oggetto del presente contratto ed i corrispettivi per l'utilizzo dei servizi oggetto del medesimo contratto. Tali canoni e corrispettivi sono stabiliti nel capitolo 6 del PIR o, qualora non determinati, verranno calcolati sulla base delle disposizioni normative e regolamentari, richiamate nel PIR al capitolo 6, e loro successive modifiche ed integrazioni.
- 2) Le modalità ed i termini di pagamento delle somme di cui al comma 1 sono descritti nel paragrafo 6.5 del PIR (e in Appendice al Capitolo 6).
- 3) Le penalità (i) per mancata utilizzazione delle tracce oggetto del presente contratto dovuta a causa imputabile a IF, (ii) per soppressioni operate da GI e (iii) quelle relative ai ritardi (Performance Regime) sono regolate rispettivamente ai paragrafi c.3 del capitolo 2 parte speciale, 2.4.3 e all'Appendice al capitolo 6 del PIR.

### ARTICOLO 4

#### Certificato di sicurezza, Licenza e Titolo Autorizzatorio

In caso di sospensione, revoca o riduzione dell'ambito applicativo della Licenza, del Titolo Autorizzatorio e del Certificato di Sicurezza (nonché in caso di cessazione della validità e/o efficacia dell'Accordo di Associazione internazionale) IF è tenuta ad informare tempestivamente GI, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto interessate, ferme le ulteriori conseguenze previste al capitolo 2-parte speciale- paragrafo c.6 del PIR.

### ARTICOLO 5

#### Assicurazione e Garanzia

- 1) GI dichiara di avere in corso e si impegna a mantenere l'efficacia delle coperture assicurative di cui al paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR.
- 2) IF dichiara di avere in corso e si obbliga a mantenere in vigore -senza soluzione di continuità- fino alla scadenza del presente contratto le polizze assicurative previste dal paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR,



comprehensive dei massimali e di tutte le altre condizioni contrattuali ivi indicate. Copia di tale polizza (o di appendice/dichiarazione sottoscritta dalla Compagnia di Assicurazioni che rispetti tutto quanto previsto al paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR per tale tipo di dichiarazione) è già stata trasmessa da IF e acquisita agli atti del GI.

- 3) Fermo quanto previsto al comma precedente e fermi gli obblighi di comunicazione verso il GI che la Compagnia di Assicurazioni dovrà assumere nella polizza ai sensi di quanto previsto al paragrafo 2.3.2.4-3 del PIR, IF è tenuta ad informare tempestivamente GI del verificarsi di qualsiasi evento che possa comunque determinare il venir meno dell'efficacia/operatività delle su citate polizze, provvedendo comunque a sospendere immediatamente di propria iniziativa le attività di trasporto, ferme le ulteriori conseguenze previste al capitolo 2-parte speciale- paragrafo c.6 del PIR.
- 4) Il Richiedente, ai fini e secondo le modalità previste al punto c.2 del capitolo 2-parte speciale- del PIR, ha costituito una garanzia bancaria/assicurativa per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) e ha fornito a GI tutta la relativa documentazione, acquisita agli atti (prot.\_\_\_\_\_).

*[ovvero]*

IF, ai fini e secondo le modalità previste al punto b.3 del capitolo 2-parte speciale- del PIR, al momento della richiesta delle tracce, ha costituito una garanzia bancaria/assicurativa per l'importo di € \_\_\_\_\_ (Euro \_\_\_\_\_/00) e ha fornito a GI tutta la relativa documentazione, acquisita agli atti (prot.\_\_\_\_\_) *[nel caso in cui il Contratto sia sottoscritto non in base a un precedente Accordo Quadro; cfr. punto b.3 del capitolo 2- parte speciale del PIR].*

## **ARTICOLO 6**

### **Utilizzo del servizio GSM-R**

- 1) IF per poter utilizzare le tracce orarie oggetto del presente contratto è tenuta ad avvalersi del servizio GSM-R nei limiti di quanto previsto dalle norme, disposizioni e prescrizioni adottate da GI per lo svolgimento dell'esercizio ferroviario in condizioni di sicurezza (cfr. Disposizioni vigenti emanate dalla Direzione Tecnica di RFI).
- 2) Le "Condizioni generali del servizio GSM-R", ivi incluse le relative tariffe, sono oggetto di autonoma scrittura privata, sottoscritta da IF.

## **ARTICOLO 7**

### **Referenti**

Ciascuna delle parti ha provveduto a nominare propri referenti (elencati in Allegato 3) impegnandosi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni /integrazioni e a sopportare eventuali costi derivanti da dette comunicazioni.

## **ARTICOLO 8**

### **Responsabilità**

- 1) Per tutto quanto concerne ritardi e soppressioni, nonché con riferimento a tutti gli eventi che comportino un non ottimale utilizzo delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto, GI ed IF reciprocamente rispondono nei soli limiti degli indennizzi e delle penalità previsti al precedente articolo 3 comma 3.
- 2) Nel caso di mancata utilizzazione delle tracce oggetto del presente contratto per motivi imputabili a responsabilità di IF, la stessa è tenuta a corrispondere a GI un importo pari all'85% del valore del pedaggio relativo alle tracce non utilizzate.
- 3) IF si impegna a sollevare e tenere indenne GI da ogni eventuale richiesta o pretesa di clienti e terzi comunque connessa alle attività di trasporto esercitate da IF medesima.

## **ARTICOLO 9**

### **Durata del Contratto - Risoluzione**

- 1) Il presente contratto decorre dal .....*[giorno di utilizzo della prima traccia]* sino al .....*[ultimo giorno dell'orario]*.
- 2) Il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c. , in tutte le ipotesi di risoluzione previste al capitolo 2-parte speciale- paragrafo c.6 del PIR.

## **ARTICOLO 10**

### **Foro competente – Legislazione applicabile**

- 1) Per qualsiasi controversia relativa all'interpretazione ed applicazione del presente contratto sarà competente il Foro di Roma.
- 2) Il presente contratto sarà regolato dalla legge italiana.

## **ARTICOLO 11**

### **Cessione del Contratto**

- 1) E' fatto divieto ad IF di cedere a terzi il presente contratto ovvero di consentire, in qualsiasi altro modo, a terzi l'utilizzazione in tutto o in parte delle tracce e dei servizi oggetto del presente contratto.
- 2) La violazione dei divieti di cui al comma precedente ha come conseguenza la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto al capitolo 2 -parte speciale- paragrafo c.6 del PIR. e l'esclusione di IF da una nuova assegnazione di capacità nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo.
- 3) Qualsiasi atto di trasferimento della capacità di infrastruttura assegnata è, in ogni caso, nullo ai sensi dell'art. 22, comma 3, del D.Lgs. 188/03.

## **ARTICOLO 12**

### **Spese del Contratto**

La presente scrittura privata, avendo per oggetto prestazioni di servizio soggette all'imposta sul valore aggiunto, non è soggetta all'obbligo di registrazione, salvo in caso d'uso, ai sensi di quanto stabilito dal D.P.R. 26 aprile 1986, n°131. In ogni caso, l'imposta di registro eventualmente dovuta sarà a carico dell'IF.

## **ARTICOLO 13**

### **Disposizioni finali**

- 1) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto dovessero divenire invalide o inapplicabili, senza che lo scopo principale del contratto stesso venga ad essere variato, le restanti disposizioni non ne subiranno gli effetti.
- 2) Nel caso una o più disposizioni del presente contratto divengano invalide o inapplicabili, verranno sostituite con altre nel rispetto degli scopi per i quali il contratto è stato stipulato.
- 3) Eventuali modifiche ed integrazioni, previo accordo tra le parti, verranno apportate per iscritto.
- 4) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si dovrà fare riferimento a tutto quanto disposto nel PIR, edizione vigente, e a tutta la documentazione in esso richiamata, nonché alle vigenti disposizioni nazionali e comunitarie in materia.
- 5) Le Parti si danno reciprocamente atto che, nel rispetto -laddove richiesto dalla materia trattata- di quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.Lgs. 188/2003, GI, nel corso della vigenza del presente contratto, potrà, previa comunicazione a IF ed adeguata pubblicazione, apportare al PIR modifiche ed integrazioni sulla base delle eventuali indicazioni e prescrizioni dell'Organismo di Regolazione (Ufficio per la Regolazione dei Servizi Ferroviari- URSF) o di altre Autorità competenti in materia ove ciò risulti dalle stesse indicazioni/prescrizioni.
- 6) Nell'ipotesi che, nel corso della vigenza del presente contratto, siano emanati i Decreti Ministeriali di cui all'art. 17, comma 11 del D.Lgs. 188/2003, o altri provvedimenti normativi/regolamentari di interesse del GI, potrà rendersi necessario adeguare i valori economici delle prestazioni di GI oggetto del presente contratto a tali nuovi provvedimenti, nonché modificare alcune disposizioni del contratto medesimo. In tal caso il GI procederà tempestivamente a predisporre e comunicare a IF un nuovo testo degli Allegati nn. 1 e 2 e, ove necessario, a predisporre un addendum modificativo/integrativo del presente contratto che, ferma la rigorosa aderenza delle modifiche/integrazioni ai provvedimenti sopra menzionati, IF dovrà sottoscrivere senza ritardo.

Roma,

Firma

(\*) Qualora IF lo ritenga preferibile, alla conclusione del contratto si potrà procedere con l'invio di una proposta, da parte di RFI, che dovrà essere restituita timbrata, firmata e siglata in ogni pagina dall'IF, in segno di integrale e incondizionata accettazione. Tale accettazione dovrà pervenire almeno un giorno lavorativo prima dell'effettuazione del servizio di trasporto.

[...]

## CAPITOLO 4 –ALLOCAZIONE DELLA CAPACITA'

[...]

### 4.3.2 TEMPISTICA PER RICHIEDERE TRACCE PER L'ORARIO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE (*aggiornamento straordinario 2011*)

Le IF possono avanzare a GI richiesta di tracce orarie per l'orario di servizio successivo a quello in vigore in qualunque momento, salvo quanto previsto al capitolo 2 -parte speciale- punti a.4.3. e b.2.

La trattazione delle richieste avviene tuttavia secondo una procedura differenziata a seconda che la richiesta sia pervenuta prima o dopo la data che segna l'avvio del processo di allocazione, fissata con anticipo di almeno 8 mesi rispetto al giorno di attivazione dell'orario.

L'assegnazione di tracce orarie richieste prima della data anzidetta è basata sulla seguente tempistica, riferita alla data di attivazione dell'orario:

- GI delibera sulle richieste entro 2 mesi dalla data di avvio del processo di allocazione. Il rigetto della richiesta deve essere motivato;
- entro i 4 mesi dalla data di avvio del processo di allocazione, GI predispone un progetto orario, previa consultazione delle parti interessate, e concede alle IF un termine di 30 giorni solari per far pervenire eventuali osservazioni, da valutarsi ai fini della assegnazione delle tracce orarie. In mancanza di osservazioni il progetto orario si intende accettato. La definizione finale delle tracce avverrà al più tardi entro un mese dalla data di attivazione dell'orario.
- Per i servizi internazionali richiesti in questa fase, sussistono degli accordi in ambito RNE per la trattazione secondo una tempistica armonizzata con i Gestori delle reti estere, resa disponibile sul sito di GI: [www.rfi.it](http://www.rfi.it) >Clienti e mercato > Richiesta di acquisto tracce orarie > Tempistica.

Le richieste di tracce orarie che vengono presentate dalle IF oltre la data di avvio del processo di allocazione e sino a 2 mesi prima del giorno di attivazione dell'orario, sono trattate da GI secondo l'ordine cronologico di presentazione, dopo la conclusione dell'esame delle richieste pervenute ~~prima della~~ **entro la data di avvio del processo di allocazione anzidetta**. In questo caso la definizione delle tracce o il rigetto della richiesta da parte di GI avverrà al più tardi entro 1 mese dalla data di attivazione dell'orario.

**Le richieste di tracce che non si sviluppano per l'intero arco di validità dell'orario di servizio di riferimento, ad eccezione di quelle programmate avente carattere stagionale, sono trattate da GI alla stregua delle richieste presentate dalle IF oltre la data di avvio del processo di allocazione e sino a 2 mesi prima del giorno di attivazione dell'orario.**

Le richieste presentate a meno di 2 mesi dal giorno di attivazione dell'orario saranno trattate successivamente all'attivazione dell'orario, alla stregua delle richieste in corso d'orario;

La sottoscrizione del contratto costituisce atto formale di assegnazione delle tracce orarie.

## CAPITOLO 6 – TARIFFE

[...]

Tabella 1: servizio di manovra – classificazione impianti e tariffe (aggiornamento straordinario 2011)

<b>Impianti con servizio di manovra fornito da GI/Gestore del servizio</b>						
<b>LEGENDA</b>						
<b>1,2,3,4</b>	<b>Tipologia operazione di manovra</b>			<b>Pbase/operazione</b>		
<b>1</b>	Smistamento in piano <i>La tariffa viene applicata e contabilizzata solo per treni in arrivo nell'impianto di smistamento</i>			Pbase	450€	
<b>2</b>	Smistamento a gravità <i>La tariffa viene applicata e contabilizzata solo per treni in arrivo nell'impianto di smistamento</i>			Pbase	400€	
<b>3</b>	Terminalizzazione a treno completo <i>La tariffa viene applicata e contabilizzata sia per l'operazione di immissione verso scalo/raccordo (treni in arrivo) che per l'operazione di estrazione da scalo/raccordo (treni in partenza)</i>			Pbase	350€	
<b>4</b>	Terminalizzazione con composizione e scomposizione <i>La tariffa viene applicata e contabilizzata sia per l'operazione di immissione verso scalo/raccordo (treni in arrivo) che per l'operazione di estrazione da scalo/raccordo (treni in partenza)</i>			Pbase	500€	
<b>C<sub>i</sub></b>	Coefficiente impianto per tipologia operazione					
<b>Compartimento</b>	<b>Impianto</b>	<b>Sezione</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
			<b>C<sub>1</sub></b>	<b>C<sub>2</sub></b>	<b>C<sub>3</sub></b>	<b>C<sub>4</sub></b>
BA	Brindisi	Area smistamento	<b>1,04</b>			
		Raccordo Sisri			<b>1,17</b>	<b>1,12</b>
		Terminale intermodale			<b>1,00</b>	<b>0,83</b>
BA	Bari Lamasinata	Area smistamento	<b>1,05</b>			
		Scalo Ferruccio			<b>1,26</b>	<b>1,10</b>
AN	Falconara Marittima	Area smistamento	<b>1,04</b>			
		Nuovo Parco riordino			<b>0,67</b>	<b>0,67</b>
AN	Pescara Porta Nuova	Area smistamento	<b>1,08</b>			
		Scalo commerciale			<b>0,84</b>	<b>0,99</b>
AN	Terni	Area smistamento	<b>1,06</b>			
		Raccordo Tyssen			<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
		Raccordo Basel			<b>1,26</b>	<b>1,26</b>
		Raccordo OMV			<b>0,85</b>	<b>0,74</b>
		Scalo commerciale			<b>0,66</b>	<b>0,56</b>
VE	Padova Interporto	Area Smistamento	<b>1,06</b> <b>0,98</b>			
		Scalo RFI			<b>1,02</b>	<b>0,84</b>
		Nuovo Terminal Zip			<b>1,08</b>	<b>0,92</b>
		Terminal RFI			<b>1,08</b>	<b>0,92</b>
VE	Venezia Marghera Scalo (*)	Area Smistamento	<b>1,06</b>			
		Banchine			<b>0,83</b>	<b>0,84</b>
		Fascio Breda			<b>0,83</b>	<b>0,84</b>
TS	Cervignano Smistamento	Area smistamento	<b>1,10</b>			
		Sella di lancio		<b>1,06</b>		

		Interporto Alpe Adria			0,40	
		Squadra Rialzo			0,54	0,51
TS	Trieste Campo Marzio (*)	Area Smistamento	0,77			
		Scalo			1,00	1,13
		Raccordo Porto PFN			1,21	1,26
		Servola			1,52	
TS	Tarvisio Boscoverde (*)	Transito di confine				
TS	Villa Opicina (*)	Transito di confine				
		Area Smistamento	0,86			
		Scalo			1,13	1,04
		Raccordo OMR (Laboranti)			1,50	1,29
		Raccordo Autoporto Ferneti			1,59	
BO	Bologna S. Donato	Area smistamento	1,00			
		Sella di lancio		1,15		
		Omnia Express			0,80	1,00
		Officina M.R.			0,80	1,00
BO	Bologna Interporto	Fascio Base			0,98	1,20
BO	Piacenza	Scalo			0,85	0,73
		Terminal Intermodale			1,14	1,00
		Terminal Ikea			1,14	1,00
BO	Fiorenzuola	Scalo			0,94	0,82
BO	Ravenna	Dorsale DX Candiano			0,76	1,00
		Dorsale SX Candiano			0,73	0,89
BO	Reggio Emilia	Scalo			1,03	1,43
BO	Modena	Scalo			0,88	1,18
		Raccordo CNH			1,20	1,50
BO	Rubiera	Scalo			0,70	0,78
BO	Castelguelfo	Scalo			1,00	0,97
GE	Sestri Ponente (*)	Raccordo Fincantieri			1,03	0,88
		Raccordo Ilva			0,87	
VR	Verona Quadrante Europa	Area smistamento	0,62			
		Terminal RFI			0,62	0,53
		Raccordo Magazzini Generali			0,62	0,53
		Terminal Gate			0,62	0,53
VR	Verona Porta Nuova Scalo (*)	Area smistamento	0,94			
		3°- 4° Parco/Scalo pubblico			0,75	0,67
		Nuovo Terminal			0,53	0,45
VR	Verona Porta Vescovo	Area smistamento	0,53			
		Raccordo Galtarossa			0,80	0,66
		Officina Ferroviaria			0,64	
VR	Trento Roncafort (*)	Area smistamento	0,50			
		Raccordo Interbrennero			0,50	0,50
VR	Brennero (*)	Transito di confine	0,75			
		Area smistamento	0,75			
MI	Milano Smistamento	Area smistamento	1,10			
		Sella di lancio		1,06		
		Terminal RFI			0,80	0,81
		Raccordo SAIMA			0,80	0,81
		Raccordo Innocenti			0,80	0,81
		Terminal Messina			0,80	0,81

		Officina Manutenzione Veicoli			<b>0,80</b>	<b>0,81</b>
		<b>Terminal FS Logistica</b>			<b>0,80</b>	<b>0,81</b>
MI	Domo II	Area smistamento	<b>0,53</b>			
		Transito di confine				
		Raccordo Hangartner			<b>0,47</b>	<b>0,49</b>
		OMV			<b>0,54</b>	<b>0,52</b>
MI	San Zeno-Folzano (*)	Raccordo Franchini			<b>0,66</b>	<b>0,54</b>
		Raccordo Setrans			<b>0,66</b>	<b>0,54</b>
		Raccordo Duferdufin			<b>0,71</b>	<b>0,66</b>
MI	Gallarate	Area smistamento	<b>0,60</b>			
		Scalo Pubblico			<b>0,62</b>	<b>0,57</b>
		Raccordo Ambrogio			<b>0,77</b>	
		Fascio Hupac			<b>0,77</b>	
MI	Milano Certosa	Raccordo ONT			<b>0,97</b>	
		Terminal RFI			<b>0,68</b>	<b>0,75</b>
MI	Lecco Maggianico	Area smistamento	<b>0,56</b>			
		Scalo pubblico			<b>0,57</b>	<b>0,54</b>
MI	Luino (*)	Transito di confine				
MI	Melzo Scalo (*)	Raccordi Moneta			<b>0,73</b>	<b>0,63</b>
MI	Rho (*)	Raccordo Arkema			<b>1,28</b>	<b>1,10</b>
		Raccordo So.Ge.Mar.			<b>1,28</b>	<b>1,10</b>
		Raccordo Rhodengas			<b>1,68</b>	<b>1,36</b>
MI	Segrate	Terminal Segrate				<b>0,50</b>
MI	Brescia Scalo	Area smistamento	<b>0,91</b>			
		Scalo pubblico			<b>0,64</b>	<b>0,59</b>
RM	Roma Smistamento	Area smistamento	<b>1,19</b>			
		Terminal FRE				<b>1,02</b>
		Terminal FRO				<b>1,02</b>
		OMV			<b>1,00</b>	<b>0,96</b>
RM	Pomezia – S.Palomba (*)	Scalo				<b>0,67</b>
		Raccordo ex SGT			<b>0,83</b>	<b>0,83</b>
RM	Civitavecchia (*)	Raccordo DECAR			<b>1,05</b>	<b>1,10</b>
		Raccordo Porto			<b>1,25</b>	<b>1,15</b>
		Officina Manutenzione			<b>0,85</b>	<b>0,85</b>
		Scalo			<b>0,81</b>	<b>0,82</b>
NA	Maddaloni-Marcianise	Area smistamento	<b>0,94</b>			
		Sella di lancio		<b>0,98</b>		
		Raccordo ISE			<b>0,84</b>	<b>0,95</b>
		Scalo RFI			<b>0,84</b>	<b>0,95</b>
		Raccordo OMV			<b>0,94</b>	<b>1,05</b>
TO	Torino Orbassano	Area smistamento	<b>1,40</b> <b>1,10</b>			
		Sella di lancio		<b>0,94</b>		
		Raccordo Gleiscar			<b>1,05</b>	<b>1,06</b>
		Terminal RFI			<b>1,05</b>	<b>1,06</b>
		Raccordo Castelletti			<b>1,05</b>	<b>1,06</b>
		Raccordo Sito			<b>0,77</b>	<b>0,62</b>
		zona Ramblè			<b>0,91</b>	<b>0,69</b>
		Raccordo OMV			<b>0,91</b>	<b>0,69</b>
TO	Novara Boschetto	Area smistamento	<b>0,94</b>			

		Terminal Cim			<b>0,88</b>	<b>0,79</b>
		Terminal Boschetto			<b>0,86</b>	<b>0,77</b>
		Raccordo Radici Chimica			<b>0,75</b>	<b>0,64</b>
		Raccordo Idrosol			<b>0,75</b>	<b>0,64</b>
PA	Palermo Brancaccio	Area smistamento	<b>0,92</b>			
		Terminal RFI			<b>1,20</b>	<b>1,10</b>
PA	Catania Bicocca	Terminal RFI			<b>0,95</b>	<b>0,82</b>
		Raccordo Otras			<b>1,25</b>	<b>1,10</b>
		Scalo pubblico			<b>1,10</b>	<b>0,91</b>
		Area riparandi e vuoti			<b>1,25</b>	<b>1,10</b>
PA	Messina	Area smistamento	<b>0,70</b>			
		Molo Rizzo			<b>1,16</b>	<b>1,03</b>
		Magazzino			<b>1,03</b>	
		Approvvigionamenti				
		Scalo S. Cecilia				<b>0,94</b>
		OGR			<b>0,89</b>	<b>0,76</b>
		OMR			<b>0,89</b>	<b>0,76</b>
FI	Pisa S. Rossore (*)	Area smistamento	<b>1,40</b>			
		Raccordo S. Gobain			<b>0,83</b>	<b>0,74</b>
FI	Livorno Calambrone	Area smistamento	<b>1,40</b>			
		Raccordo costiero gas			<b>1,11</b>	<b>1,07</b>
		Raccordo Autamarocchi			<b>0,91</b>	<b>0,94</b>
		Raccordo GTR Neri			<b>0,91</b>	<b>0,94</b>
		Interporto Guasticce			<b>1,50</b>	<b>1,32</b>
		Raccordo Grandi Molini Italiani			<b>0,91</b>	<b>0,94</b>
		Raccordo Palumbo			<b>0,91</b>	<b>0,94</b>
		Raccordo Eni1 (GPL)			<b>1,11</b>	<b>1,07</b>
		Scalo pubblico SMAP			<b>0,58</b>	<b>0,57</b>
		Dorsale Portovecchio			<b>1,11</b>	
		Raccordo Dow			<b>1,11</b>	
		Darsena Toscana/Portonuovo				<b>0,98</b>
FI	La Spezia (Marittima(*)/Migliarina)	Area smistamento	<b>0,85</b>			
		Marittima Nuova			<b>1,13</b>	<b>1,02</b>
		Marittima Vecchia			<b>1,13</b>	<b>1,02</b>
FI	Massa Zona Industriale	Area smistamento	<b>1,50</b>			
FI	S. Stefano di Magra (*)	Area smistamento	<b>0,53</b>			
		Raccordo SVAR			<b>0,56</b>	<b>0,49</b>
		Centro intermodale			<b>0,56</b>	<b>0,49</b>
		Scalo pubblico			<b>0,56</b>	<b>0,49</b>
RC	Villa S. Giovanni	Area smistamento Bolano	<b>0,61</b>			
		OMV			<b>0,50</b>	<b>0,52</b>
RC	S. Ferdinando (*)	Area smistamento	<b>1,18</b>			
		Terminal MCT			<b>1,14</b>	<b>1,01</b>
		Terminal BLG				<b>1,01</b>
<b>Prestazioni aggiuntive ai servizi di manovra</b>						
			<b>PREZZI (€)</b>			
			<b>Impianti di confine (Villa Opicina, Brennero, Tarvisio, Domo Il, Luino)</b>		<b>Altri impianti</b>	



<b>A</b>	Sgancio locomotore treno	16	16
<b>B</b>	Aggancio locomotore treno	16	16
<b>C</b>	Rimozione segnali di coda	12	12
<b>D</b>	Applicazione segnali di coda	12	12
<b>E</b>	Scarto (oppure aggiunta) carro o gruppo di carri contigui	100	100
<b>F</b>	Scarto carro o gruppo carri contigui non lanciabili	150	150
<b>G</b>	Pilotaggio locomotore treno	25	25
<b>H</b>	Traino locomotore treno	80	80
<b>I</b>	Scomposizione / composizioni particolari	Da definire localmente	Da definire localmente
<b>L</b>	Altre traslazioni tra fasci e/o scali	K x 150	K x 150
<b>M</b>	Sgancio con recupero locomotore	80	
<b>N</b>	Manovre particolari ai valichi (compreso aggancio e sgancio)	90	
<b>O</b>	Ricoveri / piazzamenti con locomotore di manovra (compreso aggancio e sgancio)	80	

N.B.: La prestazione L prevede un coefficiente d'impianto k variabile tra 0.6 e 2.  
Le prestazioni M, N, O sono effettuate solo negli impianti di confine

**Impianti con servizio di manovra da effettuarsi in autoproduzione**

<b>Compartimento</b>	<b>Impianto</b>	<b>Compartimento</b>	<b>Impianto</b>
TO	ALESSANDRIA SMISTAMENTO	GE	NOVI SAN BOVO
TO	AVIGLIANA	MI	OGGIONO
TO	CUNEO	TS	OSOPPO
TO	FOSSANO (*)	RM	PONTE GALERIA (*)
GE	GENOVA MARITTIMA U.M. BACINO (*)	TO	RACCONIGI
RM	LATINA (*)	VR	REZZATO (*)
VR	LONATO	MI	SEREGNO
BO	LUGO (*)	TO	VERCELLI
VR	MANTOVA		

(\*)Impianti /scali per i quali in assenza di richieste (ad aprile 2011) che ne giustifichino il mantenimento in esercizio, a partire dall'orario di servizio dicembre 2011/dicembre 2012 sarà garantita la messa in disponibilità ai soli fini del collegamento con impianti di proprietà di soggetti diversi da RFI sulla base delle condizioni di cui al paragrafo 5.2.6 del PIR.

[...]

#### **6.3.4 TARIFFA PER LO SGOMBERO DELL'INFRASTRUTTURA PER MEZZO DI LOCOMOTIVE IN COMPOSIZIONE A TRENI DI IMPRESA FERROVIARIA ESTRANEA ALLA CAUSA D'INGOMBRO (*aggiornamento straordinario 2011*)**

Il corrispettivo, calcolato a corpo per ciascun intervento per ~~il soccorso~~ a lo sgombero effettuato con locomotive/convogli di riserva, è pari a 1.800,00 €/intervento se effettuato su infrastruttura convenzionale, è pari a 9.000,00 euro/intervento se effettuato su linee AV/AC o su linee con velocità superiore a 200 km/h..

Qualora l'intervento di sgombero venga effettuato con mezzi di soccorso attrezzati (carri gru, carri soccorso, altro mezzo idoneo) in disponibilità di IF o di terzi estranei allo sgombero, l'IF responsabile dell'evento è tenuta al pagamento di tutti gli oneri connessi all'intervento medesimo richiesti e documentati dal soggetto intervenuto.